



COMUNEDICODRONGIANOS

(Provincia di Sassari)

Prot. n.2442 del 09/05/2019

Ai Responsabili di Servizio
e.p.c. al Sindaco
alla Giunta

Oggetto: Decreto legge n.32/2019, c.d. «Sblocca Cantieri» e modifiche del Codice appalti

Il 19 aprile è entrato in vigore il Decreto legge n.32/2019, c.d. «Sblocca Cantieri», che si configura come un corpus correttivo del Codice degli appalti.

In particolare, il Decreto legge modifica la disciplina degli affidamenti sotto le soglie comunitarie, nell'ottica di un complessivo snellimento delle procedure per gli affidamenti di valore più basso, iniziato con la Legge di Bilancio 2018 (Legge n.145/2018), che ha previsto semplificazioni per gli appalti di minore entità, ma con riferimento ai soli appalti di lavori e limitatamente al 2019.

Con lo «Sblocca Cantieri» tali modifiche assumono portata più ampia, **riguardando anche servizi e forniture, ma soprattutto assumono carattere permanente.**

Si riportano di seguito alcune delle novità più rilevanti.

APPALTI SOTTOSOGLIA

Le modifiche degli appalti sottosoglia rappresentano senz'altro una delle più importanti novità del Decreto. Di seguito è indicato come cambiano le soglie e le modalità di affidamento per gli importi c.d. sottosoglia:

- **Lavori di importo tra i 40 mila euro e i 200 mila euro:** l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- **Servizi e forniture di importo tra i 40 mila euro e le soglie di cui all'art.35 (ordinariamente 221 mila euro):** l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- **Lavori pari o superiore a 200.00 euro** e al di sotto della soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici si applica la procedura di cui all'art. 60 del Codice dei contratti pubblici (procedura aperta), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8 (*"Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma*

2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci").

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il nuovo comma 9 bis dell'art. 36 prevede che il **criterio del minor prezzo sia la regola** per gli appalti sotto soglia, e stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al suddetto articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, **previa motivazione**, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto il criterio del minor prezzo diventa la regola, e quello dell'OEPV l'eccezione da motivare.

Nel criterio di aggiudicazione dell'OEPV è eliminato il tetto del 30% per il punteggio economico.

Sono però fatti salvi i casi di cui all'art. 95 comma 3, dove rimane la regola dell'OEPV; si tratta dei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, i servizi ad alta intensità di manodopera, i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro, i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E METODI DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI

Negli appalti divisi in lotti viene previsto l'obbligo di computare il valore complessivo dei lotti – e non quello del singolo lotto – per stabilire le procedure di gara da seguire (se sopra o sotto soglia) anche qualora i singoli lotti non vengano aggiudicati “contemporaneamente”. **L'anticipazione del prezzo d'appalto del 20%, viene estesa anche ai servizi e forniture, mentre prima era prevista solo per i lavori pubblici (modifica del comma 18 dell'articolo 35).**

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso vengono introdotte due distinte modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15).

INVERSIONE TRA APERTURA DELLE OFFERTE E VERIFICA DEI REQUISITI

Le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

Qualora si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano i requisiti solo del migliore offerente, oltre che a campione sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura.

L'inversione dell'ordine di apertura delle buste deve essere espressamente previsto dal bando di gara.

VERIFICA DEI REQUISITI

Il nuovo comma 6-ter, articolo 36 del Codice, quale stabilisce che **nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali**; tale previsione consente alle amministrazioni che utilizzano le procedure dei mercati elettronici di sottoporre a verifica ai fini dell'aggiudicazione solo i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, in quanto è compito del gestore del mercato elettronico istituire a monte i controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale (o morale) di cui all'art.80 su un significativo campione di operatori economici, sia in fase di richiesta di iscrizione che, successivamente, sugli iscritti ai fini della loro permanenza nello stesso mercato elettronico.

La particolare innovazione procedurale, peraltro, è limitata alle procedure gestite nell'ambito dei mercati elettronici; pertanto, nel caso di una procedura gestita con la piattaforma telematica (per

esempio una procedura aperta per lavori non di manutenzione di valore inferiore alla soglia) la stazione appaltante deve richiedere tutti i requisiti e deve effettuare la verifica sull'aggiudicatario.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Viene consentita l'esclusione dalle gare d'appalto degli operatori economici che abbiano violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, anche quando tali violazioni non siano state accertate in via definitiva (vale a dire quando la correlata pretesa erariale non sia assistita da sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione, come invece era sin qui imprescindibilmente richiesto), purché la stazione appaltante possa comunque fornire adeguata dimostrazione della circostanza e sempre che prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara, l'operatore interessato non provveda a pagare o si impegni in maniera vincolante a pagare (anche a rate) le somme dovute, comprensive di interessi e sanzioni.

OBBLIGHI DI PUBBLICITA'

Vengono abrogati il secondo, il terzo ed il quarto periodo dell'articolo 29 comma 1 del codice, al fine di escludere la pubblicazione in Amministrazione trasparente dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cd pubblicità che produce effetti legali).

COMMISSIONI DI GARA

Per la formazione della Commissione di gara si prevede che, in casi di indisponibilità o disponibilità insufficiente di esperti iscritti alla sezione ordinaria dell'Albo dei Commissari di gara, la stazione appaltante nomini, anche solo parzialmente, la Commissione in ragione delle caratteristiche del contratto da affidare e delle competenze richieste.

ATTESTAZIONE SOA

Con le modifiche introdotte all'articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, per l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile è quello relativo **ai quindici anni antecedenti** la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

ELIMINAZIONE DELLA LINEE GUIDA ANAC

Le Linee guida Anac emanate ed emanande saranno unificate, insieme a provvedimenti già emessi, in un Regolamento che dovrà essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto legge (cioè entro il 19 ottobre 2019). Per quanto riguarda il regime transitorio, nelle more dell'adozione del Regolamento, rimarranno in vigore le Linee Guida, che quindi resteranno in vita indefinitamente, fino all'adozione del Regolamento Unico.

SUBAPPALTO

E' previsto l'utilizzo del subappalto fino alla quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; viene eliminato l'obbligo di indicare la terna di nominativi di subappaltatori; viene eliminato l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, di motivi di esclusione.

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

Viene ripristinato l'incentivo del due per cento per la fase di progettazione. L'incentivo ai tecnici potrà essere assegnato esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione e non più per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.

LIVELLI DI PROGETTAZIONE

Con le modifiche introdotte **all'articolo 23, comma 3-bis** del Codice dei contratti pubblici, **nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, è possibile procedere all'affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo definito cd semplificato e l'esecuzione dei lavori può avvenire senza l'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

ACQUISTI DEI COMUNI NON CAPOLUOGO SENZA OBBLIGO DI AGGREGAZIONE

Viene prevista la facoltà, anziché l'obbligo, per i comuni non capoluogo di procedere tramite centrali di committenza, **unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti (art. 37 comma 4)**. La trasformazione dell'obbligo in facoltà è compiuta dal legislatore attraverso la sostituzione del termine procede con l'espressione **“può procedere direttamente ed autonomamente oppure”**. **La norma dunque consente a tutti i Comuni non capoluogo** di scegliere di operare in modo autonomo anche per acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importi elevati, in alternativa al ricorso alle modalità già previste dalla disposizione (ossia ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento, o ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge n. 56 del 2014).

Tutte le modifiche del Codice degli appalti sopra indicate si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara siano pubblicati successivamente al 19 aprile, data di entrata in vigore dello «Sblocca Cantieri», nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non erano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Si invitano i destinatari della presente a verificare il Codice e si segnala che, trattandosi di un Decreto legge, potrà essere oggetto di ulteriori modifiche in fase di conversione in legge.

Si allega alla presente la “Tabella sintesi delle modifiche al Codice Appalti, apportate dal c.d. “Sblocca cantieri”.

Codrongianos, 09/05/2019

II SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Silvia Cristina Contini